

# Il debito Inps taglia i bonus

*Inadempimenti contributivi: all'impresa beneficiaria degli aiuti di Stato verrà trattenuto l'importo corrispondente ai mancati versamenti agli enti previdenziali*

Trattenuta automatica sugli incentivi per le imprese che sono in debito con la previdenza. Nel caso di un Durc (documento unico di regolarità contributiva, ndr) che segnali un'inadempienza contributiva, all'impresa beneficiaria degli aiuti di Stato verrà trattenuto l'importo corrispondente ai mancati versamenti spettanti agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. È lo schema di dlgs sul Codice degli incentivi.

Chiarello e Pagamici a pag. 28

*La novità nel ddl bollinato sul Codice degli incentivi. Penalità per l'azienda che delocalizza*

## Debiti con l'Inps. Aiuti ridotti

### Trattenuta automatica a chi deve soldi alla previdenza

DI BRUNO PAGAMICI  
E LUIGI CHIARELLO

**T**rattenuta automatica sugli incentivi per le imprese che sono in debito con la previdenza. Nel caso di un Durc (documento unico di regolarità contributiva, ndr) che segnali un'inadempienza contributiva, all'impresa beneficiaria degli aiuti di Stato verrà trattenuto l'importo corrispondente ai mancati versamenti spettanti agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

È questa una delle misure maggiormente restrittive previste dalla riforma delle agevolazioni per imprese e professionisti di cui allo schema di decreto legislativo recante il "Codice degli incentivi". Dal testo definitivo del provvedimento, bollinato dalla Ragioneria dello Stato (si veda *Italia Oggi* di ieri), emergono inoltre le previsioni di penalità per chi delocalizza, con riguardo alla decadenza dagli aiuti (e restituzione degli incentivi con maggiorazione sanzionatoria) e all'impossibilità di accedere al sostegno pubblico per i successivi 5 anni (10 anni per le grandi imprese).

La decadenza dagli aiuti fruiti e la loro restituzione maggiorati delle sanzioni (a tutela dei livelli occupazionali) si verifica altresì in seguito alla cessazione anche parziale dell'attività produttiva che ha beneficiato degli incentivi.

Quanto alla tipologia delle

agevolazioni, diversamente dal regime speciale per gli incentivi contributivi la cui attuazione resta soggetta alla disciplina di settore (industria, commercio, turismo, servizi, agricoltura, ecc.), il Codice intende superare il funzionamento integralmente automatico per alcuni incentivi fiscali (anche in linea con l'evoluzione dell'ordinamento come nel caso del bonus 4.0 e 5.0) per i quali è prevista un'istruttoria preliminare.

**Irregolarità contributiva.** La concessione delle agevolazioni verrà disposta in presenza di un Durc attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

In caso di un Durc che segnali un'irregolarità contributiva, l'ente erogante gli incentivi provvederà (ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito dalla legge 9 agosto 98/2013) a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

**Delocalizzazione.** Nel caso di delocalizzazione:

a) in favore di un'altra unità produttiva nazionale o nell'Ue le imprese beneficiarie di qualunque dimensione decadono dalle agevolazioni fruiti se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale;

2) la delocalizzazione avviene prima di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento agevolato. Ciò comporta l'obbligo di restituzione degli incentivi fruiti con maggiorazioni;

b) in favore di un'altra unità produttiva situata extra Ue, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruiti per gli investimenti realizzati se la delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese) con obbligo di restituzione degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata con maggiorazioni (in alcuni casi da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 689/1981).

Le imprese di cui al punto b) decadute non potranno accedere, per i successivi 5 anni (10 anni per le grandi imprese), decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi previsti dal Codice.

**La decadenza dagli aiuti.** La decadenza degli aiuti (oltre a sanzioni e obbligo di restitui-



zione), si applica anche qualora il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'anno precedente.

In tali casi, la decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni, percepiti nei 10 anni antecedenti la data di avvio dell'operazione.

**Tipologia degli aiuti.** Gli incentivi fiscali vengono distinti in due categorie:

a) incentivi fiscali per i quali è prevista un'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario rispetto ai contenuti dell'istanza di agevolazione;

b) incentivi fiscali, che prevedono agevolazioni in forma di "crediti di imposta", per i quali tale valutazione non è prevista e che quindi hanno carattere automaticamente definito "automatico".

Per i primi resta applicabile la normativa di settore, per i secondi invece, quale novità, è introdotta la previsione di una comunicazione preventiva alla fruizione finalizzata a conoscere l'ammontare complessivo delle spese a fronte delle quali l'impresa intende fruire delle agevolazioni e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa.

— © Riproduzione riservata — ■

DS6901

DS6901



Uno stabilimento industriale